

	Repertorio n. 82.801	Registrato a Perugia
	Raccolta n. 26.704	il 2 agosto 2023
	VERBALE DI DEPOSITO	al n. 17075 Serie 1T
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventitré, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 14,15	
	1 AGOSTO 2023	
	In Perugia, via Mario Angeloni n. 57, nel mio studio	
	Avanti a me MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città	
	è presente il signor:	
	- LUCIANO DELLA VECCHIA, nato a Vasto (CH) il 12 dicembre 1972, residente a Perugia, strada Tuderte n. 95	
	codice fiscale: DLL LCN 72T12 E372J.	
	Comparsa, della cui identità personale sono certo io Notaio, il quale, ritenendo di avervi interesse, mi richiede di procedere al deposito nei miei atti, al fine di curarne le incombenze di legge e del rilascio di copie a favore di chiunque, di un documento consistente nel verbale dell'assemblea dei soci tenutasi il 3 giugno 2023 dell'Associazione "TAMAT", con sede in Perugia, via Dalmazio Birago n. 65, codice fiscale e partita IVA: 02142470547, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Umbria al n. 102 prog. 52.	
	Con il verbale dell'assemblea dei soci del 3 giugno 2023 so-	
	1	

	pra citato, è stato deliberato di approvare, anche ai fini	
	dell'iscrizione dell'Associazione TAMAT al Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore, un nuovo testo di statuto, allega-	
	to al predetto verbale sotto la lettera "A".	
	Detto documento (verbale di assemblea e statuto), in copia	
	certificata conforme all'originale da me notaio in data o-	
	dierna, qui allego sotto la lettera "A".	
	Il Comparente autorizza l'esecuzione di tutte le formalità di	
	legge, conseguenti al deposito, con particolare riguardo alla	
	registrazione del documento ed il rilascio di copie a favore	
	di chiunque.	
	Il Comparente mi dispensa dalla lettura del documento allega-	
	to, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.	
	Chiudo il verbale alle ore 14,30.	
	Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il	
	comparente è identificato a mezzo carta d'identità n.	
	CA07311BX rilasciata dal Comune di Perugia il 6 agosto 2019.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato	
	lettura al Comparente, che lo approva, dichiarandolo conforme	
	alla sua volontà.	
	Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in	
	parte di mia mano su due pagine intere e parte della terza di	
	un foglio.	
	Sottoscritto come per legge alle ore 14,30 (quattordici e	
	trenta).	

Verbale dell'Assemblea dei soci di Tamat del 03 giugno 2023

Il giorno 03/06/2023 alle ore 10.00 in Via Dalmazio Birago, 58b Perugia, presso la sala "Vito Saccomanni", si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione nello stesso luogo e alla stessa ora il giorno 02/06/2023, l'assemblea dei soci di Tamat, regolarmente convocata a norma dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto ai sensi del DLGS 117/2017 ai fini del completamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);

Sono presenti: i consiglieri Luciano della Vecchia e Giovanni Carboni in presenza; Piero Sunzini, Patrizia Spada e il Sindaco Unico Luigi Persiani in collegamento telematico; gli associati Alessandro Carboni, in presenza; gli associati Riccardo Milani, Giulia Tundo, Pietro Tundo, Nadia Zangarelli, Enrico Flamini e Gian Claudio Pellico mediante delega.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Luciano Della Vecchia e chiede al consigliere Giovanni Carboni di fungere da segretario verbalizzante dell'assemblea, che accetta l'incarico.

Sono presenti o rappresentati 11 (undici) soci su un totale di 22 (ventidue) aventi diritto di intervento e di voto, per cui il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

A questo punto viene dato inizio ai lavori assembleari. Il Presidente Luciano Della Vecchia passa all'illustrazione dell'unico punto richiamando l'attenzione dei presenti sulla necessità non più prorogabile di iscrivere Tamat al costituito il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, attuato ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, sezione ETS, ed essere pertanto ammessi a godere dei benefici riconosciuti dal Codice del Terzo Settore. In una fase preliminare di iscrizione l'Ufficio Regionale Umbro, competente per tale iscrizione, ha registrato dei rilievi nello Statuto vigente di Tamat che, se non eliminati e/o modificati, ne impediscono l'iscrizione al Registro. Pertanto, sulla base di tali rilievi, si è proceduto ad apportare delle modifiche e delle integrazioni al testo vigente, che meglio specificano i riferimenti normativi che regolano la vita dell'Associazione e adegua l'assetto organizzativo alle disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore.

Si fa presente, in ogni caso, che, in attesa dell'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, resta in ogni caso in vigore il Registro delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 460/97.

Il Presidente procede alla lettura integrale del nuovo statuto che consta di 22 (ventidue) articoli che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in ordine all'approvazione integrale del nuovo testo statutario, già allegato al presente atto sotto la lettera "A".

L'Assemblea con voto unanime

delibera

1) di approvare integralmente il nuovo statuto, composto da n.22 (ventidue) articoli, allegato "A" al presente atto, che deve intendersi come qui di seguito integralmente trascritto;

2) di conferire mandato al Presidente di curare le pratiche e formalità relative all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Ai fini fiscali il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella B), allegata al D.P.R. 642/1972, nonché ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017.

Non essendovi null'altro da deliberare e non richiedendo nessun altro la parola, l'Assemblea è sciolta alle 11,14 previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Luciano Della Vecchia



Il Segretario

Giovanni Carboni



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TAMAT"

Art. 1 DENOMINAZIONE

L'associazione denominata "TAMAT", più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto in conformità al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero il "Terzo Settore".

Sino all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione sarà iscritta nell'Anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del D. Lgs. 460/1997, e assumerà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Successivamente all'iscrizione nel suddetto Registro Unico l'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S."

Art. 2 FINALITA' E SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Mission dell'Associazione è quella di ideare e sviluppare progetti di cooperazione internazionale per supportare le popolazioni locali e la società civile, in modo da implementare soluzioni di sviluppo sostenibile in ambito sociale, ambientale, culturale ed economico e cercando di rafforzare le competenze personali, per il miglioramento delle condizioni di vita di ognuno.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione ha per oggetto ed esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e/o di quelle accessorie per loro natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla lettera a), comma 1, dell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Per la realizzazione di tali obiettivi l'Associazione può aprire uffici in Italia e all'estero; avvalersi della collaborazione di esperti esterni, di altre istituzioni e di società, partecipare alla costituzione di altri Enti, associazioni, comitati e consorzi, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione, infine, può istituire e mantenere idonei ed adeguati rapporti con:

- amministrazioni pubbliche italiane;
- le Comunità Europee e le loro istituzioni;

- le Organizzazioni internazionali;
- enti e istituzioni di diritto internazionale, nonché pubblico e privato, in Italia e all'estero;
- amministrazioni pubbliche e private nei Paesi in via di sviluppo;
- società pubbliche e private all'estero.

Art. 3 SEDE

L'Associazione ha sede in Perugia; il trasferimento della sede in diverso Comune è di competenza dell'Assemblea straordinaria, con modifica statutaria, mentre il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può trasferire la sede all'interno del medesimo Comune, aprire e sopprimere succursali, filiali, nonché recapiti, previa comunicazione agli associati con qualsiasi mezzo idoneo, fermo restando l'obbligo di comunicare detta variazione alle Anagrafi ed ai Registri ove l'Associazione sarà iscritta.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote associative e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari accettati dal Consiglio Direttivo, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto stabilito nello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia;
- d) da beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; quest'ultimi possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati;
- e) da eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- f) da avanzi netti di gestione;
- g) da finanziamenti derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata ai sensi di legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art.2 e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 3, del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato, come pure le quote ed i contributi associativi, sono intrasmissibili; il contributo associativo non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6 ASSOCIATI VOLONTARI

Per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative d'interesse l'Associazione può avvalersi dell'opera prestata dai propri associati in forma volontaria, occasionale, libera e gratuita. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può avvalersi di lavoratori subordinati o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale ed al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale.

Gli associati volontari che prestano l'attività in favore dell'Associazione non possono essere retribuiti nemmeno dai beneficiari ed hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari di alcun genere.

Non sono volontari i soci che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i soci volontari contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta e per responsabilità civile verso terzi.

Art.7 LAVORATORI SUBORDINATI O AUTONOMI

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel



proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 8, comma 3, lettera b) con riferimento al divieto di corresponsione indiretta di utili.

Art. 8 RECESSO E ESCLUSIONE

La qualità di associato si perde per recesso, morte o esclusione per indegnità e morosità.

Per il recesso si fa rinvio all'art. 24 comma secondo Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro l'associato che si renda moroso, per un periodo superiore a sei mesi, nel pagamento delle quote associative o che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero ove il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo o che non partecipi alla vita associativa senza valida motivazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione.

Art. 10 ASSEMBLEA

Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e/o dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consiglio Direttivo nella sua collegialità ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di partecipare all'adunanza; è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, persona designata a maggioranza dei presenti.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, sarà tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza che rappresenti, in prima convocazione, almeno i 3/4 (tre/quarti) di tutti gli

associati e aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto più uno.

Per le delibere concernenti lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione sarà tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno due quinti di tutti gli associati e aventi diritto di voto.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) di tutti gli associati e aventi diritto di voto.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio preventivo, consuntivo, ove obbligatorio ovvero ritenuto opportuno;
- d) responsabilità dei componenti degli organi associativi e all'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) esclusione degli associati;
- f) modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- i) altri oggetti attribuiti dalla legge o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nonché per qualsiasi altra materia portata all'ordine del giorno delle assemblee; nelle assemblee inoltre ciascun socio ha diritto a non più di un voto, sempre che risulti iscritto a Libro Soci da almeno tre mesi.

Alla luce del disposto di cui all'art. 24, comma 3, D. Lgs. 117/2017, ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Dura in carica per tre esercizi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina.

Gli amministratori che senza giustificato motivo non partecipano a tre adunanze consecutive del Consiglio o che per sei mesi non partecipano ai lavori dello stesso decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo, consuntivo e sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare ogni organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto dei limiti di legge; in particolare nomina il Comitato Scientifico di cui al successivo art.13.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti; può inoltre delegare parte dei propri poteri, mansioni e compiti a uno o più componenti del Consiglio stesso; la delega non esclude la concorrente competenza dell'organo collegiale che può in qualunque tempo avocare a sé funzioni e poteri delegati; in ogni caso non sono delegabili la formazione dei bilanci e la determinazione delle quote associative. Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti quello del Presidente prevale.

E' convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti; le riunioni sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art.13 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, ove questo lo ritenga opportuno; sono membri di diritto il Presidente, che ne coordina l'attività, e il Vice Presidente; il Comitato, sentito il Consiglio Direttivo, può cooptare soggetti dei quali ritenga rilevante la partecipazione per l'esercizio dei propri compiti.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni di alta consulenza, formula proposte e pareri relativi alle attività scientifiche e ai rapporti dell'Associazione con la comunità scientifica ed accademica, esprime la propria opinione sugli indirizzi strategici dell'ente ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi.

Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea degli associati, nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo può essere nominato anche qualora la legge non lo imponga ma l'Assemblea lo ritenga opportuno; in tal caso i componenti del predetto organo possono essere

scelti anche tra categorie di soggetti differenti da quelle di cui al- l'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Si applica in ogni caso l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 32 D. Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; esercita le funzioni di controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo è nominato per durata massima di tre esercizi; i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 15 REVISORE LEGALE DEI CONTI O SOCIETA' DI REVISIONE

L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione. Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile dell'Associazione; in parti- colare, dovrà redigere la relazione al bilancio consuntivo annuale.

L'Organo di Revisione è nominato per durata massima di tre esercizi; i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 16 BILANCIO

L'esercizio coincide con l'anno solare, quindi ciascuno esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del- l'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; ricorrendo i presupposti di legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, consuntivo e sociale e lo sottopone ad approvazione dell'Assemblea rispettivamente entro la chiusura dell'esercizio precedente ed entro mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI

L'Associazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D. Lgs. 117/2017, obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del- le assemblee, in cui devono essere trascritti an- che i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso agli amministratori alme- no cinque giorni prima e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino intralcio alle normali attività di gestione.

L'esame dei libri sociali avverrà presso la sede dell'Associazione in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato potrà farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

Art. 18 ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 Codice Civile.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio dedotto le passività, non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta dei liquidatori, approvata dall'Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in favore di altri enti aventi finalità affini.

Nel caso di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art.19 ORGANI COLLEGIALI

La convocazione di organi sociali collegiali (Assemblea, Consiglio Direttivo, eventuale Organo di Controllo) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti del Consiglio Direttivo può essere inoltrato in termini più brevi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- * a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- * al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- * agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

Art.20 DURATA


La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione si scioglie nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 21 NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di cui al Codice civile e alle leggi vigenti in materia ed in particolare alle regole dettate in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal D. Lgs. 460/1997 ed alla disciplina di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia tra l'Associazione e gli Associati e tra questi ultimi sull'interpretazione del presente Statuto sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale irrituale costituito da tre membri, due nominati dalle parti interessate ed il terzo di comune accordo o in mancanza di tale accordo, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Perugia.



REPERTORIO N. 82.800



COPIA CONFORME

Certifico io sottoscritto MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta Città, che la presente copia fotostatica è copia conforme alle originali pagine da 26 a 36 comprese del libro verbali delle assemblee dei soci della Associazione "TAMAT", con sede in Perugia, via Dalmazio Birago n. 65, codice fiscale e partita IVA: 02142470547, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Umbria al n. 102 prog. 52, verbale del 3 giugno 2023.

Detto libro, debitamente bollato, vidimato dal notaio Giuseppe Brunelli di Perugia in data 10 febbraio 2021 rep.n. 139.046 e tenuto in conformità di legge, mi è stato esibito dalla Segreteria della predetta Associazione ed è stato alla stessa restituito previa collazione.

Si rilascia, per gli usi consentiti dalla legge in dodici fogli, compreso il presente, a richiesta dell'Associazione.

Perugia, via Mario Angeloni n. 57, il giorno uno agosto duemilaventitre



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU

SUPPORTO DIGITALE

A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO

(Art. 23 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,

Art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Io sottoscritto MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, iscritto

nel Ruolo del Distretto Notarile di detta Città, apponendo la

mia firma digitale (munita del certificato vigente fino all'8

settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Nota-

riato Certification Authority)

CERTIFICO

che la presente copia redatta su supporto digitale e composta

di quindici fogli per quindici facciate, è conforme all'ori-

ginale redatto su supporto cartaceo, munito delle prescritte

firme e conservato nei miei rogiti.

Perugia, il due agosto duemilaventitre

(File firmato digitalmente dal Notaio Marco Carbonari)